



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
SEZIONE STACCATA DI PESCARA

INAUGURAZIONE
ANNO GIUDIZIARIO 2026

RELAZIONE

Pescara 26 marzo 2026



**Giustizia Amministrativa
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sezione staccata di Pescara**

Inaugurazione
Anno Giudiziario 2026

Relazione del Cons. Massimiliano Ballorani

Pescara, 26 marzo 2026

SOMMARIO

Relazione.....	5
Rassegna giurisprudenziale.....	21
Statistiche.....	42
Dati estratti dal sistema informatico	48

Relazione

Nel salutare tutti gli ospiti presenti, chiedo loro di alzarsi un minuto per ascoltare insieme l'Inno alla gioia che, come noto, è stato scelto come inno europeo perché rappresenta gli ideali di unità, pace e solidarietà, valori fondamentali anche della nostra Costituzione.

Sarà suonato dal Maestro Paolo Angelucci, che ringrazio tantissimo per la sua presenza.

Prego Maestro.

Ringrazio le Autorità civili, militari e religiose, i Colleghi qui presenti in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e dell'Associazione Nazionale Magistrati amministrativi, i Colleghi di questa e delle altre Magistrature, gli Avvocati degli Enti pubblici e del libero Foro, e in generale coloro che partecipano a questa cerimonia.

Non ultimo ringrazio il personale tutto del Tribunale, che con diligenza e impegno ne permettono il pieno funzionamento, svolgendo un ruolo determinante anche per la organizzazione della giornata odierna.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario, oltre a rappresentare in forma solenne il ruolo e l'autonomia della Magistratura, è soprattutto un momento di rendicontazione, trasparenza e partecipazione pubblica all'attività giudiziaria, che infatti è resa in nome del Popolo Italiano.

A tal fine, dopo la mia relazione sono previsti brevi interventi di rappresentanti del nostro Organo di autogoverno, dell'Associazione, di Autorità istituzionali e accademiche, di Avvocati del libero foro.

Quest'anno interverranno, con un indirizzo di saluto, anche i Rettori, che ringrazio, delle Università di Teramo, Prof. Christian Corsi, e dell'Università di Chieti, Prof. Liborio Stuppia, quest'ultimo per il tramite del Prorettore, Prof. Tonio Di Battista.

Sono presenze che testimoniano l'importanza della sinergia tra mondo giudiziario e accademico nella trasmissione alle nuove generazioni dei valori comuni della legalità.

A tal proposito, il Tribunale amministrativo e la scuola di dottorato dell'Università di Chieti, grazie alla iniziativa della coordinatrice Prof. Vera Fanti, stanno stipulando una convenzione, che consentirà ai più meritevoli di svolgere presso gli uffici giudiziari il primo anno dei corsi di dottorato, con effetto pienamente equipollente.

Prima di iniziare, porgo a tutti il saluto del Presidente Paolo Passoni, che, per un contingente impedimento, non ha potuto presenziare, come di consueto, a questa cerimonia.

Venendo alla rendicontazione dell'attività svolta, come potete vedere nel prospetto allegato, nel 2025 abbiamo assistito a un sensibile incremento dei ricorsi depositati, aumentati di circa il 50% rispetto al numero dell'anno precedente.

A ciò si è accompagnata una pronta risposta di giustizia, con un incremento dei provvedimenti depositati quasi di numero corrispondente.

Con soli tre magistrati in servizio, oltre al Presidente, quindi in numero inferiore alla previsione organica, sono stati pubblicati circa 900 provvedimenti giurisdizionali, di cui oltre 450 sentenze.

Su tale incremento hanno molto inciso i ricorsi in materia di ottemperanza.

L'ottemperanza, come noto, è il particolare rito che riguarda i casi in cui una parte ha ottenuto una sentenza favorevole, davanti al Giudice amministrativo o anche a quello ordinario, e, purtuttavia, non riesce a ottenere il bene della vita che le spetterebbe, per l'inerzia dell'Amministrazione nel darvi esecuzione.

Ciò, a volte, è dovuto a oggettive difficoltà derivanti dalla complessità delle situazioni o da sopravvenienze, e per questo è previsto l'intervento del Giudice, su istanza delle parti, anche in funzione di chiarimento o di ulteriore specificazione del giudicato.

A volte, viceversa, si tratta di una mera inerzia, che perdura nonostante le ripetute e conformi condanne a provvedere, e le spese di soccombenza a carico dell'Erario; anche in materie semplici, quali mere debenze di somme di danaro.

In tali casi il Tribunale ha dovuto nominare i Prefetti competenti, che ringrazio per la costante e preziosa collaborazione, come commissari ad acta, per provvedere in sostituzione delle Amministrazioni inadempienti.

In molti casi, visto il ripetersi di tale inerzia, sono stati anche trasmessi gli atti alla Procura presso la sezione della Corte dei Conti dell'Aquila.

Un altro rilevante incremento dei ricorsi ha riguardato quelli concernenti gli stranieri e i provvedimenti di polizia in materia di ordine e sicurezza pubblica, in particolare i cd. DASPO.

Il DASPO è un provvedimento amministrativo adottato dal Questore per prevenire comportamenti pericolosi legati a sport, sicurezza urbana o violenza domestica.

Non è una condanna penale, né la presuppone necessariamente: si tratta di una misura preventiva, adottata sulla base di elementi concreti di pericolosità.

E' uno strumento che, per prevenire reati, impone obblighi o divieti che spesso incidono in maniera rilevante su diritti fondamentali di libertà.

Da un lato, il fatto, che possa essere adottato direttamente dall'Autorità di polizia, consente una risposta più immediata e preventiva da parte dello Stato a comportamenti che potrebbero degenerare in gravi episodi delittuosi.

Dall'altro, si deve tenere conto che esso, appunto, incidendo su diritti fondamentali, necessita di adeguata tipizzazione normativa e di sufficiente motivazione a valle.

Tanto più che, allorché il controllo è rimesso al Giudice amministrativo, questo è solo successivo ed eventuale, su ricorso di parte.

Pertanto, il Tribunale amministrativo, quando si pronuncia, al di là del caso concreto, tende a indirizzare, anche per il futuro, la ulteriore attività dell'Amministrazione.

Ciò, in aderenza alla funzione conformativa propria del giudicato, e per assicurare, da un lato, che la preziosa attività di Polizia non venga vanificata per vizi meramente formali, dall'altro, che uno strumento così anticipatorio nella risposta venga comunque sempre applicato nella cornice del rispetto dei principi fondamentali e dello Stato di diritto.

Nell'anno trascorso, come pure emerge dai dati allegati, il Tribunale è stato molto impegnato anche su questioni attinenti all'ingresso e alla permanenza di cittadini extra Ue nel territorio dello Stato.

Questa è una delle materie in cui emergono, con maggiore evidenza, esigenze di contemperamento, in sede di giudizio, tra valori fondamentali di pari rilievo costituzionale.

Al di là del sentire contingente, le pronunce giurisdizionali devono tenere conto della normativa nazionale e sovranazionale, nel costante dialogo, non sempre facilmente componibile, tra Corti multilivello.

Molto spesso, inoltre, il proliferare dei ricorsi è anche dovuto a una perfettibile disciplina nazionale, come nel caso, molto ricorrente anche nello scorso anno, di cittadini extra Ue che entrano in Italia con i cd. flussi.

In questi casi, il procedimento è duplice e bifasico: il visto d'ingresso e il perfezionamento del contratto di lavoro.

Accade dunque, di frequente, che entrino in Italia stranieri, che poi si trovano in una sopraggiunta situazione di irregolarità, per il mancato perfezionamento del contratto di lavoro.

Questa procedura, a volte, può favorire fenomeni illeciti di seriali proposte di assunzione simulate, sovente anche in danno degli stranieri inconsapevoli.

In altri casi, può comunque fare emergere una sopraggiunta irregolarità, difficilmente sanabile, con proliferazione dei contenziosi e con significativi aggravii per l'Erario, anche in termini di spese per il patrocinio gratuito.

A volte, dunque, le sentenze hanno richiesto un difficile temperamento dell'affidamento e buona fede dell'immigrato, con la esigenza del rispetto della normativa posta a presidio della regolarità del fenomeno migratorio.

Spesso il Giudice amministrativo, in quanto Giudice naturale del potere pubblico e dunque degli interessi fondamentali sui quali questo incide, si trova a dover dirimere questioni di grande interesse mediatico, proprio perché le sue decisioni riguardano conflitti valoriali fondamentali.

Si pensi, guardando alle decisioni dello scorso anno, al contrasto tra iniziativa economica e diritto alla quiete e al riposo; tra autenticità e stabilità del risultato elettorale; tra merito, diritto allo studio e tutela della disabilità; tra ambiente, salute, proprietà privata, cultura, da un lato, ed efficacia dell'azione pubblica o tutela dell'iniziativa privata, dall'altro; tra trasparenza dell'agire pubblico e tutela dei segreti industriali e commerciali, specie in materia di

appalti pubblici; tra ordine e sicurezza pubblica, e diritti umani fondamentali.

In questi casi, la critica alle sentenze è sempre più che lecita, e anzi è alla base del sistema democratico, che infatti impone che esse siano pubblicate e motivate in maniera sufficiente a far comprendere i presupposti, di fatto e di diritto, sulla cui base sono state adottate.

Ciò implica che, però, la critica deve essere rivolta appunto alla motivazione, non al giudice in quanto tale o alla stessa legittimazione del potere giudiziario a occuparsi di una determinata materia.

La credibilità del potere giudiziario, così come quella di ogni altro potere dello Stato, è alla base del patto di fiducia tra cittadini e istituzioni: quel patto fondamentale su cui si fondano i correlati doveri dei cittadini di solidarietà sociale, concorso alla spesa pubblica, e dovere civico di voto (di cui agli articoli 2, 53 e 48 della Costituzione).

Lo scorso anno il Tribunale, in particolare, è stato chiamato a occuparsi in più circostanze della materia elettorale, che ontologicamente vede maggiormente coinvolta l'opinione pubblica.

Al di là del clamore mediatico e della, del tutto fisiologica, competizione politica, tuttavia, la decisione giurisdizionale resta sempre guidata da un'operazione ermeneutica e applicativa della legge, non affatto libera e creativa, ma più simile allo sviluppo di un algoritmo umanistico, cioè di un percorso logico e verificabile, guidato da una sequenza di regole e principi da rinvenire nel sistema.

In alcuni casi, ciò ha richiesto uno sforzo notevole di rinvenimento di una regola solida, in un panorama giurisprudenziale spesso contrastante e ancora in via di consolidamento.

Si è dovuto affrontare, in particolare, il difficile contemperamento tra il cd. principio di strumentalità delle forme e l'esigenza di garantire la certezza delle operazioni elettorali, che non può consentire l'affermazione dell'opposto principio della inutilità delle forme.

Laddove si è dovuto contemperare, inoltre, il principio di conservazione del risultato elettorale con la effettività della tutela giurisdizionale, la soluzione è stata trovata nella giurisprudenza che consente l'annullamento parziale, limitato alle sole sezioni affette da gravi illegittimità.

In appello tale ricostruzione ha trovato conferma, e ciò probabilmente contribuirà a stabilizzare anche la giurisprudenza nazionale verso l'interpretazione di maggiore equilibrio tra certezza e conservazione del risultato.

Ferme restando le regole processuali e della sovraordinazione dei rimedi, tuttavia, l'articolazione tra più gradi di giudizio non ha una funzione gerarchica, altrimenti sarebbe impedita l'evoluzione del diritto vivente.

Essa, viceversa, s'inserisce in un costante dialogo e in una progressiva composizione giurisprudenziale, in continuo sviluppo e adattamento, cui partecipano peraltro anche le Corti sovranazionali.

L'interpretazione deve avere un sufficiente grado di certezza, ma il nostro sistema non vincola i giudici al precedente, proprio per favorire un funzionale adattamento del diritto al divenire della società e dei valori in essa emergenti.

Per tali ragioni, anche l'utilizzo della cd. intelligenza artificiale, utile in settori tecnici e scientifici, dove risulta funzionale

l'impiego di un ragionamento basato su regolarità statistiche, dovrebbe essere invece molto limitata nei settori umanistici, e in particolare in quello giuridico.

Il Tar di Pescara, avendo poco arretrato, è spesso chiamato a contribuire a questo dialogo tra Corti, proprio perché si trova ad affrontare questioni recenti, ancora poco esplorate dalla giurisprudenza.

E' stato il caso, a esempio, della declinazione del significato di rigenerazione urbana, nell'ambito delle agevolazioni previste dal decreto sviluppo e dalle varie normative regionali.

Nel 2025, tuttavia, si è assistito a un decremento dei ricorsi in materia di edilizia e urbanistica.

Sono invece aumentati quelli in materia ambientale.

In tale ambito, come noto, il Tribunale amministrativo ha dato il suo contributo, poi autorevolmente condiviso dal Consiglio di Stato, nel senso di estendere la collettivizzazione e differenziazione atipica dell'interesse diffuso.

Si è così ampliata la legittimazione di aggregazioni spontanee di cittadini ad adire la giustizia amministrativa, specie nei casi di

opere e interventi pubblici o privati in grado di incidere su ambiente e salute.

La legalità, e quindi il rispetto dei diritti, non è un ostacolo alla efficienza, essendo entrambe parte di un obiettivo inscindibile dell'azione pubblica, come disegnato dall'articolo 97 della Costituzione.

La giustizia amministrativa, pur trattando di interessi pubblici fondamentali, resta strutturata come giurisdizione soggettiva.

E' l'unica priva dell'azione o dell'intervento del pubblico ministero nell'interesse della legge, e per tali ragioni dovrebbe essere favorita una maggiore estensione della legittimazione di associazioni spontanee tra cittadini e utenti.

Ciò, anche in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, essendo quello della difesa in giudizio degli interessi pubblici un valore almeno pari a quello della loro cura attiva.

Spesso, infatti, interessi che riguardano tutta la collettività sono tutelati solo in caso di iniziativa giudiziaria del singolo, e dunque rimessi alle capacità anche economiche di questo, e finanche alle sue successive, ontologicamente egoistiche, scelte processuali.

Sempre nel 2025, il Tribunale ha anche affrontato diverse questioni riguardanti il rapporto tra utenti e istituzioni erogatrici di servizi pubblici essenziali, quali in particolare la istruzione e la sanità.

Come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 140 del 2007, il giudice amministrativo è anche giudice dei diritti fondamentali al cospetto del potere pubblico.

Egli dunque si trova spesso a decidere questioni, appartenenti alla sua giurisdizione esclusiva, che coinvolgono le categorie più deboli a fronte di una inadeguata erogazione dei servizi pubblici.

In particolare, sono state trattate diverse cause concernenti l'inadeguatezza delle misure di sostegno e dei giudizi scolastici, nei casi di patologie che richiederebbero valutazioni personalizzate.

Così come sono stati affrontati diversi casi di insufficienti erogazioni di cure da parte del Sistema sanitario nazionale.

In tali materie, peraltro, il Tribunale amministrativo di Pescara, come noto, ha in passato contribuito, con la propria giuri-

sprudenza, al contenimento della categoria dei diritti fondamentali finanziariamente condizionati, sollevando questione di Costituzionalità, poi accolta dalla Consulta.

Rinvio infine all'allegata rassegna di alcune pronunce rese.

Conclusa questa relazione di sintesi sull'attività giurisdizionale del 2025, cedo ora la parola ai brevi interventi programmati.

Grazie.

Seguono interventi programmati.

Prima di dichiarare aperto l'anno giudiziario 2026 del Tar di Pescara, alziamoci un'altra volta per sentire insieme l'Inno nazionale, suonato sempre dal Maestro Paolo Angelucci.

Dichiaro aperto l'anno giudiziario 2026 del Tar Pescara.

Rassegna giurisprudenziale

“RASSEGNA SULLA GIURISPRUDENZA DEL TAR ABRUZZO SEZIONE STACCATA DI PESCARA – ANNO 2025”

ORDINANZE CAUTELARI

1. TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 17 aprile 2025, n. 90 (rel. Giardino)

Ordinanza sindacale ex art. 9, della legge n. 447/1995 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” – Attività vincolata in presenza del superamento dei livelli acustici previsti dalla Legge - Misure di contenimento del rumore poste a carico dei titolari dei pubblici esercizi – Limiti alla libertà di iniziativa economica per motivi imperativi di interesse generale

Il potere del Sindaco di emanare l’ordinanza ex art. 9, L. n. 447/1995 rappresenta un atto doveroso e vincolato connesso all’esercizio delle sue pubbliche funzioni, al quale non può sottrarsi, in presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico foriera di danno per la salute pubblica, come accertata nel caso di specie dall’A.R.T.A.

Le misure adottate appaiono costituire, ad avviso del Collegio, un proporzionale punto di equilibrio tra il diritto alla libertà economica e la tutela della quiete pubblica e del riposo dei residenti, mediante un’adeguata e ragionevole composizione dei contrapposti interessi in gioco di rango costituzionale, attuato dal Comune nell’esercizio dei poteri concessi dalla L. n. 447/1995, tenuto conto della conformazione e della destinazione urbanistica della zona.

Il titolare della attività di somministrazione di alimenti e bevande ha l’obbligo giuridico di controllare che gli avventori non adottino condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica, come quelle relative al rispetto delle emissioni acustiche, nonché dell’igiene e decoro.

Le esigenze commerciali dell’impresa privata ben possono subire limitazioni, secondo la normativa eurounitaria, a fronte di “*motivi imperativi*

di interesse generale”, tra i quali pacificamente rientrano le motivate ragioni di protezione dell’ambiente urbano nonché della salute e della quiete pubblica, la cui protezione può dunque giustificare restrizioni della libertà di iniziativa economica all’esito del bilanciamento degli interessi contrapposti, da condursi secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.

2. TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 23 ottobre 2025, n. 204 (rel. Ballo-riani)

Mancata ammissione dell’alunno alla classe successiva – Ammissione con riserva

A garanzia del diritto fondamentale allo studio, deve essere riconosciuta l’ammissione con riserva alla classe successiva dell’alunno considerato non scrutinabile per eccesso di ore di assenza, dovendo l’Istituto scolastico, in presenza di oggettive e documentate condizioni patologiche dello stesso, non solo predisporre le misure ma anche adeguare le pretese formative alle condizioni patologiche certificate. La mancata collaborazione dei genitori non è una esimente per l’Istituto scolastico.

3. TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 21 novembre 2025, n. 219 (rel. Ballo-riani)

In tema di esercizio del diritto di prelazione sui beni culturali alienati a titolo oneroso riferito all’immobile denominato “Palazzo Grand Hotel”

L’articolo 61 comma 4 del d.lgs. 42 del 2004 configura il mancato esercizio, nel termine di 60 giorni dalla *denuntiatio*, della prelazione culturale, come una condizione legale sospensiva dell’atto di alienazione.

La prelazione culturale è una potestà pubblica, in quanto funzionalizzata alla cura degli interessi pubblici previsti dalla legge. Conseguentemente, si possono applicare agli atti di esercizio della prelazione in questione, per la parte in cui è strutturata secondo l’analogo istituto del codice civile, i principi ivi previsti solo in quanto compatibili. Sia la volontà di esercitare la prelazione sia la formale comunicazione della vendita all’Auto-

rità (*denuntiatio*), essendo atti destinati a produrre effetti sulla sfera giuridica di soggetti determinati, hanno carattere necessariamente recettizio.

4. TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 30 dicembre 2025, n. 544 (rel. Giardino)

Comunicazione delle decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte - Bilanciamento del diritto all'accesso con altri interessi di pari rango in presenza di segreti tecnici o commerciali

La Stazione Appaltante deve, nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, dare anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di "parti" delle offerte, in ragione della sussistenza di segreti tecnici o commerciali. La formale comunicazione delle decisioni di oscuramento costituisce infatti l'atto di conclusione del sub-procedimento di oscuramento.

Il termine breve del cd. rito "super accelerato" trova applicazione solo se la comunicazione dell'aggiudicazione sia accompagnata da una decisione espressa e motivata della stazione appaltante sull'oscuramento di parti dell'offerta richiesto dagli operatori economici ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023.

Il diritto di accesso a scopo difensivo non è illimitato, ma deve necessariamente trovare un punto di equo bilanciamento con altri interessi di pari rango con i quali può entrare in contrapposizione, quali quelli inerenti alla segretezza commerciale e industriale degli operatori economici che partecipano alle gare pubbliche.

Dall'esame della disciplina del nuovo Codice degli appalti in materia di rapporti tra accesso e riservatezza può inferirsi che l'automatismo che caratterizzava la previgente normativa sia stato in qualche modo superato dal Legislatore, che ha riconosciuto un ruolo centrale alla Stazione Appaltante chiamata a svolgere un doppio penetrante giudizio valuta-

tivo: da una parte, sulla effettiva sussistenza dei segreti tecnici o commerciali di cui l'offerente chiede l'oscuramento, dall'altro, sulle ragioni prospettate dal richiedente l'accesso in relazione all'indispensabilità dell'istanza ostensiva a fini difensivi.

Inoltre, l'Amministrazione non può limitarsi a recepire passivamente l'opposizione del concorrente controinteressato, senza premurarsi di indagare l'effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza manifestate, dovendo assolvere l'onere di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell'apprezzamento dell'effettiva rilevanza per l'operatività del regime di segretezza.

SENTENZE

1. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 7 gennaio 2025, n. 1 (rel. Lomazzi)

Sulla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di riscatto del corso di laurea ai fini pensionistici.

In tema di pensione sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, ex art.13 del R.D. n. 1214 del 1934, considerato che detta giurisdizione è a carattere esclusivo e ricomprende, in quanto tale, tutte le controversie funzionali alla pensione, ivi comprese quelle attinenti al riscatto del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea ai fini pensionistici, a nulla rilevando il fatto che la relativa domanda sia presentata in costanza di servizio, producendo l'accoglimento della stessa, se del caso, solo effetti riflessi e indiretti sul rapporto di lavoro.

2. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 20 gennaio 2025, n. 28 (rel. Lomazzi)

Stranieri – Residenza legale continuativa – Diritto di cittadinanza – Nozione di dimora abituale

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, la mancanza del certificato dell'Autorità anagrafica, ex art.1, comma 2 a) del D.P.R. n.572 del 1993, atto a integrare i requisiti della residenza legale, può essere considerata come un'irregolarità sanabile, dovendosi prediligere un approccio esegetico sostanziale della nozione di residenza legale, conformando la disposizione regolamentare alla fonte normativa di rango primario e, in primo luogo, alla nozione codicistica di residenza, intesa quale dimora abituale, ex art.43, comma 2 c.c., da leggere nell'ottica dei canoni costituzionali di ragionevolezza e buon andamento, di cui agli artt.3 e 97 Cost.

Le verifiche di reperibilità devono essere effettuate mediante modalità concrete che, seppur non previamente concordate, devono conciliarsi con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato.

3. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 20 gennaio 2025, n. 29 (rel. Lomazzi)

Nozione di contratto aperto – Contratto con prestazioni su ordinazione - Ricadute in tema di appalto

Negli appalti aventi ad oggetto l'affidamento di servizi su ordinazione, non costituisce vizio tale da comportare l'annullamento della procedura di gara, l'indeterminatezza della quantificazione della prestazione.

4. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 4 febbraio 2025, n. 59 (rel. Lomazzi)

Sui criteri di individuazione della sede degli Istituti di Patronato

La sede provinciale dell'Istituto di Patronato, in applicazione dell'art.7, comma 4 del D.M. n. 193 del 2008, deve essere fissata nel capoluogo di Provincia, potendo essere stabilita al di fuori del capoluogo solo in limitata deroga, espressamente autorizzata dal Ministero, nonché solamente nel caso in cui emerga un particolare interesse per l'utenza.

Inoltre, le sedi zonali possono essere avviate solo laddove ci sia la sede provinciale autorizzata, ex art.7, comma 6 del D.M. n. 193 del 2008.

5. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 10 febbraio 2025, n. 68 (rel. Ballo-riani)

Autorizzazione all'esercizio di attività di accoglienza per anziani di tipo familiare e a carattere comunitario – Revoca

È legittima la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di accoglienza per anziani di tipo familiare e a carattere comunitario, in presenza di accertata violazione della capacità massima ricettiva della struttura medesima, nonché della dimostrata impossibilità a porvi tempestivo rimedio senza rilevante nocumento per gli stessi ospiti.

6. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 12 febbraio 2025, n. 75 (rel. Giardino)

Sul diritto di accesso rispetto a quanto annotato sul registro di classe elettronico e alla copia dei

provvedimenti disciplinari eventualmente adottati a carico di un alunno

Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, devono esistere, al contempo, un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma giuridicamente tutelato (non potendo identificarsi col generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa) ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione.

L'accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima ed indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale.

La tutela del diritto di difesa costituisce, in definitiva, baluardo insuperabile, tale da giustificare l'esercizio del diritto di accesso anche in situazioni in cui, ordinariamente, la legge lo esclude, conformemente ai principi generali, anche di valenza sovranazionale, volti a garantire l'equo contemperamento tra le esigenze di conoscenza e di trasparenza (artt. 15 TFUE e 42 Carta UE), quelle di segretezza a protezione dell'esercizio di determinate attività volte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico ovvero la protezione dei dati personali, e il diritto di difesa.

6. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 10 marzo 2025, n. 111 (rel. Lomazzi)

Permesso di soggiorno per cure mediche – Permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Conversione

Anche in caso di impossibilità della conversine formale del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve comunque essere rilasciato se sussistono i presupposti sostanziali di legge per il suo conseguimento.

7. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 17 aprile 2025, n. 155 (rel. Giardino)

Responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione - Risarcimento danni – Concorso di colpa del danneggiato

In materia risarcitoria, anche la condotta del soggetto danneggiato deve essere oggetto di valutazione in quanto lo stesso dispone di strumenti giurisdizionali la cui mancata attivazione assume rilevanza, secondo il criterio generale dell'art. 1227 c.c. e quello particolare dell'art. 30 c.p.a., ai fini dell'accertamento della responsabilità e della quantificazione del danno, in ragione della loro incidenza sulla eliminazione o sulla riduzione del danno.

L'art. 30, comma 3, secondo periodo, cod. proc. amm. ("il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti") - secondo i principi enunciati da Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2001, n. 3 -, pur non evocando in modo esplicito il disposto dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., afferma che l'omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza.

Il ricorso per annullamento finalizzato a rimuovere la fonte del danno, pur non essendo più l'unica tutela esperibile, è il mezzo di cui l'ordinamento giuridico processuale dota i soggetti lesi da un provvedimento illegittimo proprio per evitare che quest'ultimo produca conseguenze dannose; ne deriva che l'utilizzo del rimedio appropriato coniato dal legislatore proprio al fine di raggiungere gli obiettivi della tutela specifica delle posizioni incise e della prevenzione del danno possibile, costituisce, in linea di principio, condotta esigibile alla luce del dovere di solidale cooperazione di cui alla norma civilistica in esame.

8. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 7 maggio 2025, n. 181 (rel. Lomazzi)

Sull'inammissibilità dell'intervento adesivo autonomo nel processo amministrativo

Nel giudizio amministrativo è previsto solo il c.d. intervento adesivo dipendente, ex art.50 c.p.a., non anche il c.d. intervento autonomo, perché in quest'ultimo caso l'interventore può impugnare in via autonoma indipendente il provvedimento nei termini decadenziali di legge.

9. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 26 maggio 2025, n. 213 (rel. Ballo-riani)

Edilizia – Abusi- Ordinanza di demolizione e di riduzione in pristino – Omissione – Acquisizione gratuita al patrimonio dell'Amministrazione

Qualora il termine per la demolizione di un'opera abusiva scada infruttuosamente, i destinatari dell'ordinanza di demolizione, ossia l'autore dell'abuso e anche il proprietario, se diverso, commettono un illecito di natura omissiva, che comporta per il proprietario stesso, da un lato, la perdita *ipso iure* della proprietà del bene, con la conseguente e connessa irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, e, dall'altro, la novazione oggettiva del precedente obbligo di demolire. Ciò, in quanto, all'obbligo (*propter rem*) di demolire il bene, si sostituisce l'obbligo di rimborsare l'Amministrazione per le spese da essa anticipate per la riduzione in pristino mediante rimozione delle opere abusive entrate nel suo patrimonio e risultanti *contra ius*.

Considerata la natura sanzionatoria dell'acquisizione gratuita, benché la norma non sia a tal proposito esplicita, il proprietario, per non soggiacervi, è tenuto a demolire in proprio l'abuso realizzato da altri, oppure, alternativamente, a intraprendere tutte le azioni idonee per indurre il responsabile a provvedere, dimostrando così un inadempimento non colposo all'obbligo di demolire.

L'obbligo di adempiere all'ordine di demolizione non si estingue con il decorso del tempo e, dunque, trascorsi i 90 giorni fissati per la demolizione spontanea, la sanzione non si prescrive, permanendo la condotta omissiva illecita.

Se, invece, la demolizione viene adempiuta tardivamente, permane la sanzione, ma si deve desumere che la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 28 della Legge 689 del 1981 inizi a decorrere dal momento in cui è cessata l'omissione.

10. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 10 giugno 2025, n. 231 (rel. Giardino)

Responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione - danno ingiusto risarcibile – risarcimento danni in presenza di interessi legittimi pretensivi – risarcimento da perdita di chance

Il mero annullamento giurisdizionale dell'atto, di per sé, non consente di riconoscere un risarcimento. L'atto illegittimo non coincide, infatti, con l'illiceità del comportamento, costituendone presupposto, necessario ma non sufficiente ai fini del giudizio ex art. 2043 c.c.

Per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., infatti, si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue, quindi, la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto in termini di certezza.

In tema di interessi pretensivi il risarcimento del danno può essere ammesso solo quando l'attività amministrativa rinnovatoria conseguente ad annullamento di illegittimo diniego si connoti in termini tali da escludere ogni ulteriore apprezzamento discrezionale, ovvero quando residui all'Autorità amministrativa un potere sostanzialmente vincolato, anche se entro i termini della sentenza di annullamento; esso deve escludersi, al contrario, qualora in capo all'Autorità stessa residui un margine di apprezzamento discrezionale che configuri come eventuale l'emanazione del provvedimento ampliativo della sfera giuridico patrimoniale dell'interessato.

Il concetto di "possibilità" che permette il risarcimento della chance non può essere individuato in qualsiasi ipotetica eventualità di conseguimento del risultato, ma, come più volte statuito, nella "probabilità seria e concreta" o anche "elevata probabilità" di conseguire il bene della vita

sperata. La richiamata "probabilità" deve correlarsi a dati reali, senza i quali risulta impossibile valutare quanto fosse verosimile (*id est*, giuridicamente fondata), seppure in via meramente ipotetica, l'occasione di conseguire un determinato bene.

11. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 23 giugno 2025, n. 240 (rel. Giardino)

In tema di annullamento della graduatoria definitiva inerente a procedura concorsuale e del conseguente contratto di assunzione di un docente a tempo indeterminato – Uso dell'Intelligenza Artificiale nel procedimento amministrativo

Quando la parte fa valere l'interesse strumentale alla riedizione della procedura, non è tenuta a fornire la c.d. prova di resistenza, trattandosi di vizi che colpiscono in radice la legittimità della procedura selettiva.

I criteri di valutazione ed i relativi "pesi" nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal Legislatore, debbono essere predeterminati in un momento in cui non possa sorgere il sospetto che gli stessi siano fissati in modo da favorire o sfavorire alcuni concorrenti.

Il principio per cui il voto numerico, da solo, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione presuppone che, a monte, siano stati predeterminati criteri di giudizio chiari e puntuali in grado di direzionare in modo sufficientemente stringente la discrezionalità dell'organo valutativo.

L'intervento postumo di fissazione dei criteri, oltre a costituire un inammissibile tentativo di integrazione postuma della motivazione, lede il principio di par condicio perché effettuato allorché i nominativi dei candidati erano già noti.

La scelta dell'introduzione progressiva di componenti di Intelligenza Artificiale e strumenti informatici di ultima generazione nel procedimento amministrativo in generale e nelle procedure concorsuali in particolare può costituire di certo un consistente ausilio per l'Amministrazione potenziandone l'efficienza, ma non può sostituire del tutto l'intervento umano della Commissione, a cui l'attività valutativa è imputabile sotto il

profilo giuridico, che deve svolgere l'imprescindibile funzione di controllo sull'attività svolta per il tramite dei sistemi informatici.

12. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 23 giugno 2025, n. 244 (rel. Giardino)

In tema di dichiarazione di interesse culturale storico- artistico della storica "Agenzia Viaggi e Turismo Carinci" di Pescara

Il giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell'arte e dell'architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità; ne consegue che l'accertamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, il quale impedisce al giudice di sostituire la propria valutazione opinabile a quella dell'Amministrazione.

La sussistenza del vincolo di interesse ex art. 12 del D.lgs n. 42/04 non necessariamente deve fondarsi sul pregio artistico o sulle qualità costruttive ed architettoniche dell'edificio in sé, ma può risiedere anche nel "valore immateriale" del bene e nella sua attitudine a veicolarne la testimonianza storica.

A fronte di procedimenti volti alla verifica dell'interesse storico-artistico di un bene che appartiene a un ente pubblico, e che dunque è presunto bene culturale in ragione di tale appartenenza, la motivazione del provvedimento di tutela non deve dar conto della presenza di un interesse particolarmente importante.

**13. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 25 giugno 2025, n. 257 (rel. Ballo-
riani - Lomazzi)**

**Annullamento parziale delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pescara dell'8 e 9 giugno
2024**

Le irregolarità delle verbalizzazioni, che inducono a una incertezza irrisolvibile sulla tracciabilità delle schede, per assurgere a vizio invalidante, o devono riguardare un numero di schede tale da superare la prova di resistenza oppure devono essere accompagnate da seri indizi in ordine alla pratica illecita delle cd. "schede ballerine".

In materia elettorale, il dovuto contemperamento, tra l'esigenza di ripristinare la legalità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l'annullamento degli atti della procedura, ove essi riguardino un numero di schede tale da non consentire neanche in astratto alcuna sostanziale modifica dei risultati elettorali (cd. prova di resistenza).

Tuttavia, fermo restando, il cd. principio di strumentalità delle forme, non si può trascurare la funzione fondamentale dei verbali elettorali di assicurare un apprezzabile grado di certezza e quindi democraticità delle relative operazioni, sicché l'applicazione di tale principio non può giungere all'affermazione del principio della cd. inutilità delle forme nel procedimento elettorale, che renderebbe vana ogni previsione normativa e aleatorio il rispetto dei canoni fondamentali dell'esercizio del diritto di voto.

**14. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 27 giugno 2025, n. 258 (rel. Ballo-
riani)**

In tema di iscrizioni agli anni successivi al primo dei corsi di laurea

L'Università, per le iscrizioni ad anni successivi al primo (sia che si tratti di soggetti provenienti da altri corsi di Laurea sia che si tratti di studenti ammessi al primo anno nel medesimo corso di Laurea) deve svolgere

una selezione, di carattere locale, distinta da quella nazionale (che invece è tesa a individuare gli studenti meritevoli di immatricolazione al primo anno).

Dal combinato disposto dei punti 12 e 13 del D.M. 583/2022 all.2, si evince che anche coloro, che sono nella posizione utile alla prima immatricolazione nella graduatoria nazionale, per accedere ad anni successivi al primo, devono passare attraverso il vaglio del riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità, e tale riconoscimento non può che avvenire in modo selettivo e comparativo con tutti gli altri aspiranti (siano essi nella graduatoria nazionale o meno).

Non si può, quindi, utilizzare la graduatoria nazionale stilata per la immissione al primo anno, per scegliere anche gli studenti meritevoli di immatricolazione ad anni successivi al primo, perché tale graduatoria ha la diversa funzione di selezionare gli studenti provenienti dalle scuole superiori in relazione alla loro idoneità a frequentare il primo anno del corso di medicina.

15. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza del 31 luglio 2025, n. 307 (rel. Giardino)

Accesso agli atti – Legittimazione sostanziale e processuale – Associazioni portatrici di interessi diffusi - Comitato cittadino

L'Amministrazione è tenuta a garantire l'accesso agli atti anche agli enti esponenziali di interessi diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell'ente e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all'oggetto dell'istanza. Invero, salvo il caso di una legittimazione conferita *ex lege* (quale, ad esempio, quella delle associazioni ambientaliste riconosciute, ex art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349), l'accertamento della legittimazione di altre associazioni che si assumono portatrici di interessi diffusi, deve avvenire in concreto, attraverso la verifica della sussistenza di una pluralità di indici, riferiti, in particolare, oltre che alle finalità statutarie, anche al grado di rappresentatività, alla maggiore o minore risalenza temporale dell'associazione, alle iniziative ed azioni intraprese per la tutela degli

interessi di cui la stessa si proclama portatrice, nonché al concreto e stabile collegamento con un dato territorio, tale da rendere localizzabile l'interesse esponenziale dell'associazione.

16. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 8 agosto 2025, n. 314 (rel. Lomazzi)

Domanda di rilascio titoli per la derivazione di acqua pubblica mediante prelievo da pozzo in area demaniale statale – Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo

La controversia, relativa al rilascio del titolo per la derivazione di acqua pubblica mediante prelievo da pozzo in area demaniale statale, avendo a oggetto la legittimità di un provvedimento con immediata e diretta interferenza su opera idraulica e sull'uso delle acque pubbliche, è devoluta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ex art.143, comma 1 a) del R.D. n.1775 del 1933.

17. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 20 ottobre 2025, n. 370 (rel. Lomazzi)

Sull'installazione degli impianti 5G, finanziati con fondi PNRR, sui relativi bandi, sulle aree a fallimento di mercato e sull'interpretazione dell'art. 4, comma 7 bis del D.L. n.60 del 2024 (conv. in Legge n. 95 del 2024) in modo conforme alla Costituzione e al diritto eurounitario

In sede di rinnovo del procedimento di autorizzazione, ai fini dell'ottimale localizzazione dell'impianto *de quo*, dovranno essere considerate: da un lato, le esigenze del Soggetto attuatore di un progetto pubblico, di copertura della rete 5G in aree bianche a fallimento di mercato, con presupposto bando per la concessione dei relativi contributi pubblici; dall'altro, le ragioni dell'Amministrazione locale, volte alla tutela dei valori costituzionali dell'ambiente e della salute pubblica, nell'ottica di un corretto bilanciamento dei differenti interessi di natura pubblica in gioco, in vista di una loro ottimale sintesi.

Del resto, il disposto contenuto nell'art. 4, comma 7 bis del D.L. n. 60 del 2024 (conv. in Legge n.95 del 2024), va letto in modo ragionevole e co-

stituzionalmente orientato, laddove prevede la realizzazione delle infrastrutture in argomento non esclusivamente in deroga ai regolamenti comunali previsti nell'art. 8, comma 6 della Legge n. 36 del 2001, bensì *anche* in deroga, dovendosi considerare quindi pure le ragioni di tutela di rilievo costituzionale summenzionate, nonché ponendo mente alla normativa eurounitaria di ispirazione del predetto art. 4, comma 7 bis, ove espressamente è richiamato il Regolamento 2021/241/UE, per la ripresa e la resilienza, il quale ripetutamente stabilisce che vanno comunque preservati gli obiettivi di tutela ambientale non meramente riducibili alle questioni attinenti ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

Ne discende da un lato che, in sede di rinnovo di detto procedimento di autorizzazione, seguendo un approccio di carattere sostanziale, venga verificato se effettivamente si tratti o meno, per il sito del progettato intervento, di area a fallimento di mercato; dall'altro che al Comune va riservata la facoltà di impugnativa degli atti presupposti all'istanza e in particolare quello con cui venivano individuate le aree a fallimento di mercato in *parte qua*, venendo in rilievo la lesività degli stessi per l'Ente locale solo al momento del riscontro della predetta istanza di autorizzazione, se del caso riconoscendo al Comune il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, ex art.37 c.p.a.

18. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 20 ottobre 2025, n. 372 (rel. Lomazzi)

Sull'inammissibilità del ricorso incidentale in sede di giudizio di ottemperanza

E' inammissibile il ricorso incidentale presentato in sede di giudizio di ottemperanza, atteso che il giudizio di ottemperanza, seppure di natura mista, cognitiva ed esecutiva, è volto esclusivamente al fine di verificare se la sentenza di merito di cui ci si occupa è stata o meno eseguita, in modo corretto e integralmente e, nell'ipotesi negativa, a fornire tutte le indicazioni, prescrizioni e misure utili perché venga portata a integrale, completa e legittima esecuzione.

Ne discende che è precluso introdurre nel giudizio di ottemperanza questioni nuove di merito, da sollevare *illo tempore*, se del caso, nella controversia definita con l'ottemperanda sentenza

19. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 23 ottobre 2025, n. 378 (rel. Giardino)

Appalti – Commissione giudicatrice – Verifica di anomalia dell'offerta – Discrezionalità tecnica – Sindacato del Giudice amministrativo

La valutazione di anomalia dell'offerta, costituendo espressione della discrezionalità tecnica di cui l'Amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, è di norma sottratta al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, il quale non può estendersi oltre l'apprezzamento dell'intrinseca logicità e ragionevolezza della valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione.

20. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 29 ottobre 2025, n. 383 (rel. Lomazzi)

Appalti – Verifica di anomalia dell'offerta – Discrezionalità tecnica – Criterio del minor prezzo – Sindacato del Giudice amministrativo

La decisione della Stazione Appaltante di procedere alla verifica di anomalia dell'offerta, laddove la *lex specialis* di gara nulla prevede sul punto, rientrando nelle valutazioni di ordine tecnico-discrezionale della medesima, risulta sindacabile e, dunque, censurabile solo in caso di evidenti e macroscopici vizi di incongruenza, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, i quali devono considerarsi travalicati in presenza del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, nonché del nettissimo ribasso offerto dall'aggiudicataria, che riduce ai minimi termini e quasi annulla la base d'asta, a fronte poi dell'interesse pubblico da perseguire, ex

art.110, comma 1 del D.Lgs. n.36 del 2023, della sostenibilità della migliore offerta.

21. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 3 novembre 2025, n. 415 (rel. Giardino)

Ricorso collettivo - Localizzazione delle "Case funerarie" ai sensi della L.R. 10 agosto 2012, n. 41 -Obbligo di motivazione degli atti normativi

Il ricorso giurisdizionale collettivo è ammissibile ove sussistano, cumulativamente, un requisito di segno negativo, consistente nell'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l'accoglimento delle istanze degli altri, nonché un requisito di carattere positivo, rappresentato dall'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi

Nell'ambito della categoria dei regolamenti amministrativi, si devono distinguere i regolamenti cd. volizione preliminare dai regolamenti cd. volizione azione, in quanto, mentre i primi, insuscettibili di produrre autonome lesioni sulla sfera giuridica altrui, non devono formare oggetto di impugnativa autonoma nel termine decadenziale, i secondi, con riferimento alle disposizioni immediatamente lesive, devono essere immediatamente impugnati, posta, in difetto, la stabilizzazione dei relativi effetti. La localizzazione delle case funerarie, limitata, tramite l'approvazione di una modifica al regolamento edilizio, alle sole zone D.2 con esclusione delle restanti zone del piano urbanistico comunale, si connota per essere una "prescrizione volizione azione". Siffatta previsione incide in via diretta ed immediata sulle facoltà connesse al diritto dominicale, introducendo un effetto conformativo al diritto di proprietà nel senso di precludere la realizzazione di case funerarie in tutte le aree diverse da quelle espressamente ammesse, con conseguente sussistenza di una sua immediata e attuale attitudine lesiva.

La scelta comunale volta a limitare o ad escludere la realizzazione delle case funerarie in ulteriori e diversi ambiti del territorio comunale, ovvero in precisi immobili, deve avvenire “con deliberazione consiliare o con regolamento di polizia mortuaria” ed essere supportata da adeguata e specifica “motivazione rafforzata”, dovendo dar conto il Comune dei “particolari motivi di carattere igienico-sanitario, ambientale, storico, artistico, urbanistico ed architettonico” sottesi a detta opzione, e ciò al fine di rendere evidenti le ragioni giustificatrici della compressione dell’iniziativa economica privata tesa allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle case funerarie, a fronte della prevalenza dei rilevanti motivi di pubblico interesse testé indicati.

Se è vero infatti che in termini generali gli atti normativi e quelli a contenuto di carattere generale sono sottratti all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 (perché non sono idonei ad incidere su situazioni giuridiche soggettive o interessi concreti), ciò tuttavia non osta a che il Legislatore regionale, nel dettare la disciplina inerente ai procedimenti amministrativi riconducibili a materie di propria competenza legislativa (esclusiva o concorrente), possa introdurre specifiche ipotesi per le quali imporre un obbligo motivazionale dei suddetti atti per esigenze di trasparenza ed a garanzia del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa.

22. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 16 dicembre 2025, n. 519 (rel. Giardino)



Edilizia – Abusi – ordine di demolizione e riduzione in pristino – Incompleto architettonico

È legittimo l’ordine di demolizione e di riduzione in pristino relativo a opere eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire, nonché eseguite in termini di “incompleto architettonico” ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, non risultando sufficiente a denotare la completezza dell’opera la sola realizzazione di tutti gli elementi strutturali rilevanti, ma rendendosi necessario che l’opera sia anche idonea a svolgere la funzione per la quale è stata concepita (nella fattispecie, la


funzione abitativa). Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto cura di rimarcare che un manufatto è funzionalmente idoneo allo scopo per il quale era stato progettato quando risulti dotato di porte, finestre, impianti elettrici e idrici e collegato al sistema fognante esterno; più in particolare, nel caso di immobile da destinare ad uso abitativo, si è ritenuto che le opere interne possono considerarsi completate dal punto di vista funzionale quando siano stati ultimati anche i lavori di intonacatura e rifinitura, non essendo sufficiente al suddetto scopo la mera predisposizione dei servizi igienici, dell'impianto di riscaldamento e delle attrezzature; non è invece necessaria l'avvenuta acquisizione del certificato di agibilità.

Statistiche


DEPOSITI



ARRETRATO




PROVVEDIMENTI



	<i>Sentenze</i>	<i>Sentenze brevi</i>	<i>Totale Sentenze</i>
2021	222	135	357
2022	390	43	433
2023	309	16	325
2024	233	73	306
2025	433	26	459


<i>Anno</i>	2025
Decreti Cautelari	36
Ordinanze Cautelari	205
Ordinanze Collegiali	78
Decreti Presidenziali	7
Decreti Collegiali	17

RIPARTIZIONE ESITI SENTENZE



- *Merito: 319 (69%)*
- *Rito: 91 (20%)*
- *Esiti Misti: 49 (11%)*

STATISTICA APPELLI



Su un totale di 459 sentenze e sentenze brevi redatte nel 2025, 290 (63%) NON sono state appellate. Di contro, delle 169 appellate, 92 (20%) sono state accolte nel merito.

STATISTICA SULLE OTTEMPERANZE

- Anno 2021: **27**
- Anno 2022: **30**
- Anno 2023: **41**
- **Anno 2024: 42**
- **Anno 2025: 263**

Dati estratti dal sistema informatico

Ricorsi Depositati per Classificazione			
Classificazione	Totale Anno Corrente	Totale Anno Precedente	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	15	7	8
ACCESSO AI DOCUMENTI	0	0	0
AEROPORTI	0	0	0
AGRICOLTURA	0	0	0
AGRICOLTURA E FORESTE	0	0	0
AIUTI DI STATO	0	0	0
AMBIENTE	0	0	0
AMBIENTE	20	9	11
ANIMALI	0	0	0
ANTICHITA' E BELLE ARTI	0	0	0
ANTICHITÀ E BELLE ARTI	0	1	-1
APPALTI MISTI	2	0	2
APPALTI NEL SETTORE DELLA DIFESA	0	0	0
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE	8	3	5
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI	1	4	-3
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	0	0	0
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI	5	8	-3
APPALTI RELATIVI A BENI CULTURALI	0	0	0
APPALTI SANITÀ	0	2	-2
APPALTI SCUOLA	0	0	0
ARCHIVI DI STATO	0	0	0
ARMI	18	18	0
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI	0	0	0
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	0	0
AUTORITÀ AMM.VE INDIPENDENTI ED AUT. EQUIPARATE	1	0	1
AUTORITÀ PORTUALI	0	0	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	0	0	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	12	4	8
AVVOCATI LIBERO FORO	1	0	1
AVVOCATURA DELLO STATO	0	0	0
AZIENDA SANITARIA LOCALE	10	4	6
BANCHE	0	0	0
BENI CULTURALI	0	1	-1

BENI PAESAGGISTICI	0	1	-1
BORSA	0	0	0
CACCIA	0	2	-2
CACCIA E PESCA	0	0	0
CALAMITÀ NATURALI	0	0	0
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO	0	0	0
CARABINIERI	0	0	0
CARABINIERI	9	5	4
CIMITERI	0	1	-1
CINEMATOGRAFIA E TEATRO	0	0	0
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	0	0
CIRCOLAZIONE STRADALE	0	0	0
CITTADINANZA	0	0	0
CITTADINANZA	0	0	0
CITTÀ METROPOLITANE	0	0	0
CLASS ACTION	0	0	0
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	0	0	0
COMMERCIO E ARTIGIANATO	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	0	0	0
COMUNE E PROVINCIA	0	0	0
COMUNI	35	32	3
CONCORSI	13	7	6
CONSOLI	0	0	0
CONSORZI E COOPERATIVE	3	1	2
CREDITO E RISPARMIO	0	0	0
DEMANIO E PATRIMONIO	12	10	2
DEMANIO STATALE, REGIONALE	0	0	0
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (ESCLUSA DIA IN EDILIZIA)	0	0	0
DIPLOMATICI	0	0	0
EDILIZIA	42	96	-54
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (O RESIDENZIALE PUBBLICA)	5	4	1
EDILIZIA ED URBANISTICA	0	0	0
ELEZIONI	0	0	0
ELEZIONI	2	5	-3
ENERGIA ELETTRICA	1	0	1
ENTI PUBBLICI	2	11	-9

ENTI PUBBLICI IN GENERALE	0	0	0
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	0	0	0
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	0	0	0
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	6	1	5
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	0	0	0
FARMACIA	0	0	0
FARMACIA	0	0	0
FERMO AMMINISTRATIVO	0	0	0
FERROVIE, TRANVIE, FILOVIE	1	0	1
FORESTE	0	0	0
FORZE ARMATE	0	0	0
FUNZIONARIO ONORARIO	0	0	0
GIOCHI, LOTTERIE E SCOMMESSE	0	1	-1
GUARDIA DI FINANZA	2	2	0
INDUSTRIA	0	0	0
INDUSTRIA	0	0	0
INFORMATIVA ANTIMAFIA	0	0	0
INQUINAMENTO	0	0	0
INQUINAMENTO	1	0	1
INSEGNANTI	255	15	240
ISTITUTI DI VIGILANZA	0	0	0
ISTRUZIONE	0	0	0
ISTRUZIONE PUBBLICA	9	19	-10
LEGGE PINTO	0	0	0
LEVA MILITARE	0	0	0
LEVA MILITARE E SERVIZIO CIVILE	0	0	0
MAGISTRATI	0	0	0
MAGISTRATI AMMINISTRATIVI	0	0	0
MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI	0	0	0
MAGISTRATI MILITARI	0	0	0
MAGISTRATI ORDINARI	0	0	0
MAGISTRATI TRIBUTARI	0	0	0
MARINA MERCANTILE	1	0	1
MEDICINALI	0	0	0
MILITARI	1	6	-5
MONOPOLI E DAZI	0	1	-1

NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	0	0	0
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	2	0	2
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	0	0	0
PARTECIPAZIONI STATALI ED IMPRESE PUBBLICHE	0	0	0
PARTITI POLITICI	0	0	0
PATENTE DI GUIDA	0	2	-2
PENSIONI	0	4	-4
PESCA	0	0	0
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	1	2	-1
POLIZIA DI STATO	1	6	-5
POLIZIA DI STATO	0	0	0
POLIZIA PENITENZIARIA	5	4	1
PORTI	0	0	0
POSTE ITALIANE	0	0	0
PREVIDENZA E ASSISTENZA	3	10	-7
PRIVACY	0	0	0
PROFESSIONI E MESTIERI	0	0	0
PROFESSIONI E MESTIERI	0	1	-1
PROTEZIONE CIVILE	0	0	0
PROVINCE	0	2	-2
PUBBLICO IMPIEGO	11	10	1
PUBBLICO IMPIEGO	0	0	0
QUOTE LATTE	0	0	0
REGIONE	0	0	0
REGIONI	6	14	-8
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
RELIGIONE	0	0	0
REVISIONE PREZZI	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
RIFIUTI	2	0	2
SANITÀ PUBBLICA	1	6	-5
SCIOPERO	0	0	0
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (TRANNE IN EDILIZIA)	0	0	0
SEGRETO DI STATO	0	0	0

SERVIZI PUBBLICI	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	2	6	-4
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0	0	0
SICUREZZA PUBBLICA	0	0	0
SICUREZZA PUBBLICA	17	16	1
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14	5	9
SPETTACOLO	1	1	0
SPORT	0	0	0
STRANIERI	47	61	-14
STRANIERI	0	0	0
TELEVISIONE E RADIO	0	0	0
TESTIMONI DI GIUSTIZIA	0	0	0
TURISMO	0	0	0
UFFICIALE GIUDIZIARIO	0	0	0
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	0	0	0
UNIVERSITÀ	13	41	-28
URBANISTICA	6	8	-2
USI CIVICI	0	0	0
VITTIME DEL DOVERE	0	0	0
VITTIME DEL DOVERE	0	0	0
Totali	625	480	145
Classificazione non indicata	1	2	-1

Ordinanze di Sospensiva	205	201	4
Ordinanze Collegiali	78	76	2
Ordinanze Presidenziali	0	0	0
Decreti Ingiuntivi	0	2	-2

Ricorsi Trasmessi ad altri Organi Giurisdizionali	2	1	1
--	---	---	---

